

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 GIUGNO 2007, n. 23790: è rifiuto il veicolo “fuori uso”, privato delle targhe, sia quando il proprietario abbia deciso di disfarsene consegnandolo ad un centro di rottamazione, sia quando lo abbia depositato privo di targhe in un’area privata.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dai sigg. magistrati:

Dott. Ernesto Lupo	- Presidente
Dott. Pierluigi Onorato	- Consigliere
Dott. Franco Mancini	- Consigliere
Dott. Ciro Petti	- Consigliere
Dott. Claudia Squassoni	- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di Macciomei Benito, nato a Frosinone il 5 settembre del 1942, avverso la sentenza del tribunale di Frosinone del 1° marzo del 2006;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue

IN FATTO

Con sentenza del 1° marzo 2006, il tribunale di Frosinone, in composizione monocratica, condannava Macciomei Benito alla pena di € 3000,00 di ammenda, quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche, del reato di cui all'articolo 51, comma secondo decreto legislativo n. 22 del 1997, per avere, quale autotrasportatore, depositato su un terreno di sua proprietà un automezzo Fiorino privo di targa; un'autovettura Alfa Romeo priva di targa, un camion privo di targa, 5 fusti contenenti olio esausto provenienti da cambio di olio, una cisterna vuota e cinque pedane. Fatto commesso in Frosinone il 5 dicembre del 2002.

A fondamento della decisione il tribunale osservava che si trattava chiaramente di materiale abbandonato, come si desumeva dalla mancanza delle targhe, dalle tracce di ruggine riscontrate dagli agenti e dalle dichiarazioni dello stesso teste della difesa, il quale aveva affermato che quel materiale si trovava lì depositato da circa venti anni; che la natura di rifiuto non era esclusa dall'eventuale utilizzazione di qualche pezzo di ricambio da parte del prevenuto.

Avverso l'anzidetta decisione il difensore ha proposto appello, convertito in ricorso dalla corte territoriale, denunciando violazione di legge per carenza e contraddittorietà della motivazione: assume che il tribunale aveva omesso di considerare che i veicoli, ancorché privi di targa, appartenevano all'imputato il quale, essendo autotrasportatore, li custodiva per prelevare qualche pezzo di ricambio che gli poteva essere utile e che l'altro materiale, ancorché arrugginito, non era abbandonato ma veniva comunque utilizzato dall'imputato.

IN DIRITTO

Il ricorso va respinto perchè infondato

A norma dell'art. 46 del DLgs. n. 22/1997, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, peraltro sostanzialmente riprodotto nell'articolo 231 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il proprietario di

un veicolo a motore che intendeva ed intende procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta sotto la vigenza del decreto Ronchi, potevano “ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a rotore” e dovevano comunque essere autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 dello stesso D.Lgs. n. 22/1997. I veicoli “fuori uso” assumevano il carattere di rifiuti fin dal momento in cui venivano dimessi dal proprietario. Si consideravano fuori uso i veicoli ufficialmente privati delle targhe d’immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, se in stato di abbandono ancorché in un’area privata. L’inosservanza del disposto dell’articolo 46 con il conseguente abbandono del veicolo da parte del proprietario configurava il reato di cui all’articolo 14 del decreto Ronchi che era punito a norma dell’articolo 51 comma secondo se commesso, come nella fattispecie, da titolare d’impresa o responsabile di ente ed è ora punito a norma del comma secondo dell’articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il 22 agosto 2003, è entrato in vigore il D.Lgs. 24.6.2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) con cui è stata introdotta in Italia una nuova normativa concernente il recupero e il riciclaggio di materiali provenienti da veicoli fuori uso la quale non contiene, ai fini che qui interessano, disposizioni più favorevoli del decreto Ronchi. Poiché la disciplina comunitaria non contemplava tutte le categorie dei veicoli, con il decreto legislativo n. 152 del 2006 si è reso necessario predisporre l’articolo 231 quale necessario complemento della particolare disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 209 del 2003 al fine di evitare carenze della disciplina complessiva. L’articolo 231 del decreto legislativo citato che, come accennato, riproduce quasi integralmente l’articolo 46 del decreto Ronchi, trova applicazione nelle ipotesi non disciplinate dal decreto legislativo n. 209. Quest’ultimo decreto all’art. 3 considera rifiuto il veicolo “fuori uso”, privato delle targhe, sia quando il proprietario abbia deciso di disfarsene consegnandolo ad un centro di rottamazione, sia quando lo abbia depositato privo di targhe in un’area privata (cfr Cass 21963 del 2005; 33789 del 2005).

I veicoli privi di targa abbandonati su suolo di proprietà del prevenuto costituivano quindi chiaramente dei rifiuti. L’eventuale utilizzazione di qualche pezzo di ricambio da parte dell’imputato non fa venir meno la natura di rifiuto dell’autoveicolo dismesso. Anzi, a norma del

comma 8 dell'articolo 46 del decreto Ronchi, le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli potevano essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione e potevano essere utilizzate solo se sottoposte ad operazioni di revisione singola.

Gli altri oggetti rinvenuti sul terreno di proprietà dell'imputato costituivano dei rifiuti perché, come accertato dal tribunale con motivazione esente da vizi logici, si trovavano in evidente stato di abbandono.

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l'articolo 616 c.p.p.

Rigetta

il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 15 maggio del 2006

Il consigliere estensore **Ciro Petti**

Il Presidente **Ernesto Lupo**

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007